AUGUSTO GAUDENZI

L' ETÀ DEL DECRETO DI GRAZIANO

E L' ANTICHISSIMO MS. CASSINESE DI ESSO

Estratto dal vol. I degli
« *Studi e Memorie per la storia dell' Università di Bologna* »

BOLOGNA
COOPERATIVA TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
1907

La data della pubblicazione del decreto di Graziano è fra le più controverse. Il Fournier in un dotto articolo stampato nella *Revue d'histoire et de littérature religieuses* (1) ha ricordate le diverse opinioni degli scrittori antichi e moderni in proposito. Ma, lasciando stare le indubbiamente errate, può dirsi che, secondo gli uni esso, nacque nel 1140 ovvero nel 1141, secondo gli altri nel 1150 ovvero nel 1151; e finalmente qualcuno, come il Friedberg nel suo *Manuale* (2), si contentò di farlo sorgere tra il 1141 e il 1150.

Per altro i primi interpreti di esso videro già, che il più sicuro indizio dell'età sua si trovava nelle formule aggiunte al canone *Post appellationem* (C. II. q. VI. 31) che, anche secondo i mss. più antichi a noi pervenuti, suonano così:

« Forma apostolorum haec est. " Ego Henricus, sanctae Bononiensis ecclesiae episcopus, te presbyterum Rolandum, capellanum S. Apollinaris, ab observatione mei iudicii his apostolis dimitto. „ Forma vero appellationis haec est: " Ego Adelmus (3) sanctae Reginae ecclesiae minister, licet indignus,

---

(1) Vol. III, pag. 253 e segg.

(2) A pag. 199 della trad. it. del Ruffini.

(3) Il Friedberg nella sua edizione del *Corpus iuris canonici* (vol. I, p. 478) stampa *Adelinus*, che veramente si trova nei mss. per un vecchio errore di un copista ignorante, il quale decompose la *m* in *i n*: e *Adelinus* scrissero già il Sarti (*De clar. arch. bon. prof.* pag. 264) ed altri. Ma io ho verificato coi miei occhi, che *Adelmus* è, con *Adelelmus*, la sola forma che s'incontri negli antichi documenti reggiani. E del resto *Adelmo* fu il nome di altri vescovi di Reggio anteriori al nostro, e *Adelmo* è nome tuttora frequente in questa città.

sentiens me praegravari a domino Gualterio, sanctae ravennatis ecclesiae archiepiscopo, Romanam sedem appello et apostolos peto. „ Si vero post datam sententiam appellare voluerit, hic erit modus appellandi: “ Ego A., sanctae Reginae ecclesiae minister licet indignus, contra sententiam domini Gualterii, sanctae Ravennatis ecclesiae archiepiscopi, iniuste in me latam pridie kalendas magi anno incarnationis Domini MCV feria quarta, Romanam sedem appello, et apostolos peto. „ Si autem unus vel duo pro pluribus appellare voluerint, sic appellabunt: “ Ego G. et P. syndici canonicorum sanctae Bononiensis ecclesiae, sentientes nos praegravari „ vel “ contra sententiam et cett. „ Romanam sedem appellamus, et apostolos postulamus ».

Le antiche edizioni, invece di *feria*, hanno *indictione IV*; ed invece dell' anno MCV, l' anno MCLXI, che i Correttori romani mutarono in MCXLI con questa avvertenza:

« In vulgatis erat MCLXI qui numerus, ut recte in glossa dicitur, constare non potest. Quod hinc etiam confirmatur, quia quarta indictio, de qua hic est mentio, non convenit cum anno illo. In manuscriptis autem cum varia sit lectio, haec visa est melior quae notarum tantum transpositione restitui potest; et quarta indictio cum hoc anno concurrit ».

Ora Uguccione nella sua *Somma al Decreto*, purtroppo ancora inedita, glossava così questo passo (1):

« *Forma appellationis*. Et hanc formam habuit potius ex consuetudine, quam ex auctoritate. *Anno incarnationis MCV*. Hinc potest colligi quantum tempus effluxerit, ex quo liber iste conditus est. Sed credo hic esse falsam litteram, nec credo quod tantum temporis effluxerit ex quo liber iste compositus est: cum fuerit compositus domino Iacopo Bononiensi iam docente in scientia legali, et Alexandro tertio Bononie residente in cathedra magistrali in divina pagina ante apostolatum eius ».

Secondo lo Schulte (2), Uguccione *può aver già lavorato*

(1) *Cod. Vat.* 2280, c. 120 a.
(2) *Gesch. de Quell. und der Litt. des can. Rechts*, pag. 161.

attorno alla sua Somma nell' anno 1178: secondo me, questo passo dimostra, che deve averci lavorato anche prima, giacchè in esso parla e di Alessandro III e di Iacopo, come di persone vive: e Iacopo morì proprio nel 1178. In questo tempo adunque s' ignorava a Bologna, quando il Decreto fosse stato composto. Ma Giovanni Teutonico, il quale scriveva poco prima del 1215 (1), ci dà invece una notizia precisa. E veramente nella sua *Glossa ordinaria* al Decreto, nel luogo succitato egli scrive:

MCLXI. Dicit Hugo quod hic est falsa littera, quod non sunt tot anni quod liber iste fuit compositus: fuit enim editus docente Iacopo in legibus et Alexandro in theologia, qui postea fuit papa Alexander tertius. Et hoc fuit anno Domini MCL, ut patet ex chronicis. „

Ora il Thaner (2), non trovando questa notizia in nessuna delle cronache conosciute, fa la strana supposizione che Giovanni Teutonico, avendo letto che Rolando Bandinelli, divenuto cardinale, lasciò Bologna nel 1150, pensasse che il Decreto, solo perchè non poteva esser sorto dopo, nascesse proprio allora. Ma contro questa ipotesi, ammessa anche dal Fournier, sta il fatto che Giovanni Teutonico, quando dice composto il Decreto allorchè insegnava teologia *quell' Alessandro, che fu poi papa Alessandro III*, mostra di ignorare che questi si chiamava Rolando Bandinelli. E quindi egli non può aver prese le mosse dalla notizia della elevazione dello stesso Rolando al cardinalato.

È invece più verosimile, che la notizia relativa alla composizione del Decreto, insieme colla cronaca che la conteneva, rimanesse molt' anni, come spesso accadeva nel medio evo, tra le pareti domestiche di chi l' aveva raccolta; e per la morte di lui o per altra ragione venuta in luce, passasse alterata in altre cronache. Così nel secolo XIV Floriano da Villola cominciò a scrivere avanti il 1334 la sua cronaca: e questa, comunicata dal figlio suo Leonardo a Iacopo dei

(1) Cfr. SCHULTE, *op. cit.* p. 173.

(2) *Sitzungsberichte der kön. Ac. der Wiss. in Wien, phil. hist. Cl.*, vol. 71, pag. 832.

Bianchetti solo dopo il 1385, (1) diventò poi lo stipite di tutta una famiglia di cronache, dove le notizie della prima riappaiono non di rado svisate. E perciò anchè Giovanni Teutonico può avere trovato nelle cronache bolognesi, poco avanti il 1215, una notizia, che era ignota a Bologna nel 1178. Certo dal modo con cui egli parla di Alessando III, e che lascierebbe supporre in lui l' ignoranza di un fatto così noto, come quello che i papi deponevano il loro nome di battesimo, si vede che egli era ben lungi dal fare nella sua testa combinazioni dotte. Anzi se egli parte dall' anno 1161, come le antiche edizioni e i mss. del suo Apparato hanno, non solo ignora che Alessandro III diventò papa nel 1159, ma finisce col ragionare, come se l' anno 1161 fosse anteriore al 1150. E perciò l' asserzione sua che il Decreto fu fatto nel 1150, *ut patet ex chronicis*, significa che egli aveva trovata in qualche cronaca bolognese, sotto l' anno 1150, quella notizia nuda e cruda: e che la riportava tale e quale, senza ragionarci sopra, come aveva riportata la glossa di Uguccione.

E diffatti io trovo nella cronaca Bolognetti (2), ancora inedita ed attinta da altre più antiche ed ora perdute, questa notizia:

« El decreto fo fatto in Bologna in 1150. E felo uno che avea nome Gratiano. E felo in la ghiexia de San Felixe ».

Questa notizia, originariamente scritta in latino, deve essere per lo meno anteriore alla cronaca di Martin Polono, che fa sorgere il Decreto nel 1151 (3): e dopo della quale

---

(1) Confrontisi in proposito il nostro articolo sopra la *Cronaca bolognese di Floriano da Villola*, negli *Atti della dep. di Stor. Pat. per le Romagne*, ser. III, vol X, pag. 352 e segg.

(2) Di cui la redazione più antica si conserva nel ms. della Bibl. Com. di Bologna, K. 1, 34. Nella sua forma attuale questa cronaca risale alla prima metà del secolo XV: ma ha il pregio singolarissimo di esser attinta per la età anteriore a fonti diverse da quelle del Villola, e di tutte le altre cronache bolognesi stampate.

(3) La data del 1151, come ha mostrato il Fournier, si trova anche prima di Martin Polono: ma deve certo alla cronaca del celebre domenicano la sua diffusione. Essa può esser nata dalla intestazione del ms. vaticano ricordata dal Maassen *(Paucapalea)* a p. 476 dal vol. 31 dei cit. *Sitzungsber.*, nella quale s' indicava più facilmente l' età del ms., che quella del Decreto.

anche le cronache bolognesi hanno questa data. Diffatti, ad esempio, Girolamo dei Borselli nella sua cronaca manoscritta [1], della seconda metà del sec XV, così si esprime:

« Anno Domini 1151 Gratianus monachus Sancti Proculi, vel, secundum alios, monachus S. Felicis Bononiae, cum Decretum ab eo compilatum obtulisset Eugenio papae 3.°, factus est ab eo episcopus Clusinus in Tuscia, unde ipse Gratianus erat oriundus. Ita dicit Ugo 2.ª q. G. (*leggi* 6) § de forma. »

E la cronaca Rampona [2] ha:

« Anno Christi MCLI Gratianus monachus de Clusia, civitate Tuscie, natus, Decretum composuit. Quem librum cum Gratianus domino Eugenio pape tertio obtulisset, papa id munus gratum habens et aprobans, Gratianum in episcopum ecclesie Clusine in Tuscia, unde oriundus erat, prefecit, ut dicit Ugho ij. 4. (*corr.* q.) VI. § forma ».

Queste due notizie, derivate forse da quella di Giovanni Colonna riportata dal Sarti [3], dimostrano che l' altra più breve e più semplice, ancor immune da confusioni e da spropositi, della cronaca Bolognetti, è la più antica e originaria. E niente vieta di credere, o per meglio dire, tutto fa credere, che Giovanni Teutonico l' abbia avuta innanzi agli occhi.

È per altro da osservare, che le notizie cronistiche bolognesi del secolo XII, passando di compilazione in compilazione, spesso si alterarono nelle loro indicazioni numeriche: e che frequentissimo fu il caso, in cui per la omissione di un' X un avvenimento si spostasse di dieci anni. Così troviamo nella citata cronaca del Villola, la più antica delle manoscritte pervenuteci, sotto l' anno 1152 narrata la distruzione di Milano che avvenne nel 1162 [4]; e nella Lolliniana [5],

---

(1) Conservata nel Cod. della Bibl. Un. di Bologna, n. 1609.

(2) Ms. della Bib. Un. di Bologna 112, vol. I.

(3) *De clar. arch. bon. prof.* pagg. 262 e 263. Io ho cercato così nella biblioteca Casanatense come nella Barberiniana i due mss. dell' opera di Giovanni Colonna menzionati dal Sarti, ma non li ho potuti trovare.

(4) Ms della Bibl. Un. di Bologna, n. 1456, c. XXVIII.

(5) CALOGERÀ, *Nuova racc. di op.*, IV, pag. 121.

la più antica delle stampate, la battaglia di Legnano trasportata dal 1176 al 1166. E gli esempi si potrebbero moltiplicare all' infinito.

Ora se l' anno della compilazione del Decreto nella fonte originaria della notizia era scritto *MCXL*, poteva facilmente mutarsi in MCL: come, se altrove era scritto *MCXXXX*, poteva alterarsi in MCXXX.

Anzi così io spiego come Roberto di Torigny, quasi contemporaneo di Graziano, e che più facilmente attinse da una fonte alterata nel suo corso, anzichè impura nelle sue origini, abbia scritto sotto l' anno 1130 « Gratianus episcopus Clusinus coadunavit decreta » (1). La notizia fu invece da Stefano di Rouen (2) messa in relazione con un concilio tenuto da Innocenzo II nel 1131. E non è possibile spiegare, come si fa dal Fournier, l' una e l' altra col solo fatto che dai loro autori il Decreto si riteneva composto al tempo di Innocenzo II. Nò: essi debbono proprio nella loro fonte aver trovato che il medesimo era sorto nel 1130.

E allora si capisce anche, come l' abbate Uspergense (3) a proposito del regno di Lotario scriva:

« Huius temporibus magister Gratianus canones et decreta, que variis libris erant dispersa, in unum opus compilavit: adiungensque eis interdum auctoritates sanctorum patrum, secundum convenientes sententias opus suum satis rationabiliter distinxit ».

---

(1) *Mon. Germ. His.* VI, 490. La questione del vescovado Chiusino di Graziano merita un esame più accurato, che non si sia fatto sin qui. Se però è inesatta, come sembra, è probabile che sia nata da ciò, che avendo Roberto trovata nella sua fonte la espressione *Gratianus Clusinus*, per l'uso medioevale di appellare *Clusinus* senz' altro il vescovo di Chiusi, e che solo spiega la costante appellazione di *Clusinus electus*, abbia creduto che Graziano fosse vescovo della città sua. Questa notizia, combinata più tardi coll' altra che Graziano componesse il decreto nel 1151, generò la favola dell' approvazione di esso da parte di Eugenio III, che trovasi in Giovanni Colonna.

(2) *Mon. Germ. His.* Ss. XXVI, 163.

(3) *Mon. Germ. His.* Ss. XXXIII, 347.

Questa notizia, così rigorosamente precisa nella determinazione dell' opera di Graziano, mostra un tale studio di esattezza storica, da far supporre che il suo autore, se non avesse letto che il Decreto fu pubblicato in uno degli anni di regno di Lotario, non lo avrebbe collocato sotto di questo. Secondo me, adunque, solo la affermazione espressa, che il Decreto sorse nel 1140, alterata da copisti, potè generare e quella di Giovanni Teutonico da un lato, e quella di Roberto di Torigny, di Stefano di Rouen, e dell' Uspergense dall' altro.

Ed ora vediamo com' essa si accordi colla *forma appellationis* del Decreto.

Io che mi occupo da tanti anni dei formulari, notarili, ed epistolari, del Medio Evo e dei loro mss., mi sono dovuto convincere della verità di questo fatto, del resto conforme alla natura delle cose. Colui che, creando una formula, vi introduce nomi di persone o di luoghi, o indicazioni di tempo, particolari, ha sempre riguardo al momento, e possibilmente al luogo, in cui egli scrive, e ai personaggi allora viventi.

Il copista, che più tardi trascrive la formula, molto facilmente l' altera, partendo dallo stesso criterio: ma, nella sua ignoranza, non cambia tutti gli elementi di quella. E perciò accade, ad esempio, che in un formulario notarile egli sostituisca all' anno, che trova nell' atto originale, quello in cui il medesimo fu da lui trascritto, anche lasciandovi il nome di un imperatore o di un papa che sono morti da lungo tempo. Molto più difficilmente invece egli cambierà il nome dell' imperatore o del papa, per lasciare inalterato l' anno della formula. Ad ogni modo, se questo può fare uno sciocco amanuense, è inconcepibile che Graziano, come suppose il Savigny, e poi altri dopo di lui, perchè aveva trovata una formula datata dal 1105, mantenesse questa data, pur introducendovi i nomi dell' arcivescovo di Ravenna Gualtiero, che pontificò tra il 1119 e il 1144 [1] e del

---

[1] Nell' archivio capitolare di Reggio trovasi un atto del 21 aprile 1141, datato coll' anno XXIII del pontificato di Gualtiero.

vescovo di Reggio Adelmo, che sedè dal 1123 al 1139 o al 1140 (1).

La formula di Graziano adunque, se, come tutto porta a credere, fu scritta nel momento in cui egli compieva il Decreto, non potè avere che la data del 1139 o del 1140. Per altro quella, che essa ha nei manoscritti, contiene un elemento, che dovè esservi introdotto solo nel 1141: cioè a dire la coincidenza della *feria quarta* col giorno *30* di aprile. Il testo adunque restituito dai *Correctores romani* è quello che uscì dalla penna di un amanueuse, che trascriveva il Decreto il 30 aprile 1141 : ed è probabile che anche l' anno MCLXI, che trovasi in tutta una famiglia di codici, nasca dalla alterazione casuale del MCXLI. La data primitiva era forse *pridie kal. martias, feria quinta, anno incarnationis Domini MCXL*, se Adelmo in quel giorno era ancora vivo (2).

E veramente il 14 marzo 1140 noi troviamo l' arcivescovo Ravennate Gualtiero in Reggio per ordinare il successore di Adelmo (3). E poichè non è da credere che egli fosse andato là apposta; giacchè gli arcivescovi di Ravenna solevano per dirigere l' elezione mandare un semplice *nuncio*, e fare poi nella metropoli la consacrazione dell' eletto; è probabile che ci fosse prima, e in quella occasione pronunziasse sentenze, contro le quali il vescovo poteva appellare; come nel fatto lo vediamo giudicare in Reggio un' altra causa proprio il 15 di aprile del 1141: ciò che, oltre al resto, può aver indotto il copista bolognese a cambiare la data del 1140 nell' altra del 1141. E si badi che a questo copista non può neanche rimproverarsi un anacronismo: poichè nella seconda formula non si legge già *Adelmus* ma *A.*, che è anche l' iniziale di *Albe-*

---

(1) SACCANI, *I vescovi di Reggio Emilia*, Reggio Emilia 1902, a pag. 64 ricorda un diploma del 10 febbraio 1123, dove Adelmo figura come *electus*, e quindi non ancora consacrato.

(2) La lezione *Kalendas martias,* invece di *kalendas maias* si trova veramente in alcuni mss., come può vedersi dalla edizione del Friedberg; ma dev'essere nata da una falsa interpretazione di *kal. ma.* La forma *kalendas **magi*** tradisce certo la ignoranza del correttore.

(3) UGHELLI, *Italia Sacra*, vol. II, p. 290.

rius (1) successore dello stesso Adelmo. E sono stati o i copisti posteriori, o i moderni critici, i quali hanno creduto che l' *A.* della seconda dovesse interpretarsi *Adelmus*, come era scritto nella prima: ma noi abbiamo la prova, che in alcuni manoscritti stava intero il nome di Alberio, e che anzi questo era stato poi sostituito a quello di Adelmo nella altra (2). Del resto siccome nella prima non si trattava di un appello nel senso odierno, ma di una eccezione d' incompetenza sollevata prima che l' arcivescovo giudicasse, e nella seconda di un reclamo contro una sentenza già pronunziata, era logicamente concepibile che nel primo caso si trovasse l' antecessore, nel secondo il successore nel vescovado, ancorchè si trattasse della stessa causa.

Ma come si spiega la sostituzione dell' anno MCV al MCXXXXI ? Un errore di copia è qui assolutamente inammissibile. Si tratta dunque di una alterazione fatta a bella posta, e della quale si scopre la ragione solo penetrando un po' addentro nella storia bolognese.

Io ho già mostrato nel mio *Studio di Bologna* (3), che essendo questa divenuta la cittadella di Matilde e del Papato nell' Emilia contro la scismatica Ravenna, ed essendo lo Studio Bolognese sorto contro il Ravennate, si accese sulla fine del secolo XI tra le due città un odio irreconciliabile. E forse per eccitamento dei Bolognesi Pasquale II nel 1106

---

(1) Anche questo vescovo a torto fu appellato talvolta *Alberico* o *Alberto*, per un errore del catalogo pubblicato dal Muratori. I documenti reggiani hanno soltanto *Alberio;* o *Adalberio*, quando intendono di dare la forma letteraria del nome. Confrontisi il *Registro grosso* del comune di Reggio a p. 173, dove si ha *Adelberius* nel testo, e *Alberius* nella sottoscrizione. Confrontisi anche SACCANI, op. cit. a pag. 66, dove si menziona anche la forma *Albero.*

(2) Nel ms. della Bibl. Un. di Torino D. V. 19 trovasi la nostra formula così alterata: « Ego Autbertus, sanctæ romanæ ecclesiæ minister, licet indignus, et cett. ». E il FITTING, *Iuristische Schriften des früheren Mittelalters*, a p. 18, suppone giustamente, che *romanæ* stia per *reginæ* (indicata con R., come in Graziano *bononiensis* con B), e *Autbertus* per Alberius.

(3) *Annuario della R. Università di Bologna,* per l' anno 1899-1900.

fece dal concilio di Guastalla spogliare la chiesa Ravennate dei suoi diritti metropolitani sulle altre dell'Emilia, e precisamente su Bologna, Modena, Reggio, Parma e Piacenza (1). Più tardi, essendosi i Bolognesi alleati con Enrico V, l'arcivescovo di Ravenna ottenne da Gelasio II la restituzione delle sue prerogative (2), e allora l'odio fra le due città degenerò in guerra aperta.

Bologna nello stesso tempo era in perpetua lite con

---

(1) Cfr. Mansi, *Acta conc.* XX, pag, 1209: « In hoc concilio statutum est, ut Aemilia tota cum suis urbibus, id est Placentia, Parma, Regio, Mutina, Bononia nunquam ulterius Ravennatensi metropoli subiaceret. Haec enim metropolis per annos ferme centum adversus sedem apostolicam erexerat se: nec solum eius praedia usurpavit, sed ipsam aliquando Romanam sedem invasit ecclesiam Guibertus, eiusdem metropolis incubator ».

(2) Ciò accadde nel 1118 colla bolla ristampata dal Savioli (doc. n. ClV). E accadde quando Gelasio II stava per abbandonare Roma sopraffatto dai seguaci dell'antipapa Burdino, riconosciuto dai Bolognesi, anzi eletto anche per opera di *maestro Guarnerio* di Bologna. Ora proprio nel 1119 fu compiuta la torre degli Asinelli: benchè la maggior parte delle nostre cronache riporti l'avvenimento all'anno 1109 (cfr. Savioli, *Ann.* I, 191-192) per la stessa alterazione, che sofferse l'età del Decreto. Ma questa costruzione, di cui nessuna città vanta l'eguale, fu certamente l'opera di tutto un popolo, non di una sola famiglia: anche perchè le guerre gentilizie, che generarono le torri posteriori, non si sa che da noi fossero ancor sorte: ed un edificio così alto, assai meglio che contro i nemici interni, poteva servire contro gli esterni, dei quali importava segnalare l'arrivo improvviso: e la sua situazione presso porta *Ravegnana*, la mostra eretta contro quegli arcivescovi. E forse si appellò degli Asinelli, perchè questa famiglia era investita di quella specie di consolato famigliare, del quale io parlerò in altra occasione. E ad essa in quello succedè forse l'altra dei Garisendi, che costruì la torre vicina, la quale mi pare nuovo indizio dell'inimicizia dei Ravennati. A questa del resto accenna il doc. del 1129 citato nel testo, dove dice: « Dum d. Gualterius, ven. arch. S. R. E., propter guerram et litem maximam que erat inter populum Boloniensem [et Ravennates], et idcirco clerici et laici Bolonienses non audebant venire secure Ravennam, ascendisset ad locum S. Iohannis in Persiceta et cett. ».

Modena [1]: lite che si era rinfocolata dopo la dedizione di Nonantola ai Bolognesi avvenuta nel 1131. E nel 1140 durava da un certo tempo una contesa fra i due vescovadi pel possesso di due chiese della pieve di Ciano: contesa che fu decisa dall' arcivescovo Gualtiero nel 1141 a favore del Modenese [2]. Questa sentenza esacerbò talmente i Bolognesi, che nel 1142 vennero a battaglia campale coi Modenesi, e ne presero e uccisero molti.

Diffatti il *Memoriale Istorico* dei Griffoni [3] ha: « MCXLII. Magnum praelium fuit inter Bononienses et Mutinenses de mense augusti, et multum duravit. Tamen Bononienses habuerunt victoriam, et fuerunt mortui multi Mutinenses et multi capti et ducti Bononiam ».

Si vede di qui a qual punto le vicende della controversia fra le due pievi appassionassero gli animi. Era dunqne naturale, che esse avessero innanzi tutto una ripercussione nella scuola.

Ora aveva certamente in mira questa contesa Graziano, quando nella causa XVI q. III-VI, pone le norme che debbono servire alla sua decisione. [4] Ma dopo la sentenza di Gualtiero, e mentre pendeva un appello alla Santa Sede contro la medesima, vi fu certamente a Bologna chi sostenne che, avendo un concilio privato l' arcivescovo di Ravenna dei suoi diritti metropolitici sull' Emilia, non poteva Gelasio II di sua autorità restituirglieli. E allora alla formula grazianea, colla quale tali diritti erano nel modo più esplicito riconosciuti,

---

(1) Sulla inimicizia, durata quasi per un millenio tra Bologna e Modena, e che fu la perpetuazione della lotta tra Romani e Longobardi nei confini tra l' Esarcato e il Regno d' Italia, vedasi il nostro articolo sul *Monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna* nel *Bullettino dell' Istituto storico italiano,* n. 22.

(2) SAVIOLI, doc. CXXVII.

(3) Confrontisi la edizione del SORBELLI nei *RR. II. SS.* a pag. XLI della prefazione, dove si riportano anche le narrazioni degli altri cronisti.

(4) *Epistola de Pandectis*, doc. XX, n. c.

si appose la data dell' 1105: cioè a dire una data anteriore di un anno a quella del concilio di Guastalla.

Ma non era la prima volta, che a Bologna si richiamavano i canoni di quello per impugnare, o almeno per revocare in dubbio, le prerogative del metropolita. Nell' atto di consacrazione [1] di quello stesso vescovo Enrico, che compare nella nostra *forma appellationis*, per opera dell' arcivescovo Gualtiero, ivi pure nominato, è menzionata la pretesa dei Bolognesi, che la consacrazione stessa avvenisse « conditionaliter, salva iustitia Boloniensis ecclesie ». A cui i Ravennati opponevano, che essa sarebbe stata fatta, come le antecedenti, puramente e semplicemente « sub omnimoda obedientia ravennatis ecclesie ». La controversia, lungamente ventilata, fu sopita per l' autorevole intervento del cardinale bolognese Gerardo dei Caccianemici, che diventò più tardi papa Lucio II: il quale dimostrò « quod episcopus (*corr.* ecclesia) boloniensis nihil iuris haberet adversus ravennatem ecclesiam, nisi quod semper [ei] deberet obedire cum episcopo suo, sicut matri sue metropolitane ». Per altro la riserva, che i Bolognesi si erano portata in tasca, non poteva fondarsi che sui canoni del concilio di Guastalla, e sul dubbio che le posteriori decretali pontificie bastassero ad annullarli: dubbio sollevato forse dallo stesso Guarnerio che, artefice dell' elezione di Burdino contro Gelasio, aveva interesse ad infirmare la decretale fatta allora da questo pontefice forse in odio a lui e ai suoi concittadini, oltre che in premio della fedeltà dei Ravennati ad esso. Certo è ad ogni modo che l' idea stranissima di una *consacrazione condizionale*, non poteva essere che di un legista.

In questo stato di cose si concepisce facilmente, che allorchè si trascriveva il Decreto il 30 aprile 1141, e perciò tre soli giorni dopo che Gualtiero aveva in Savignano pronunziata la sentenza contraria ai Bolognesi, e dalla quale si era già appellato o si voleva appellare, si ponesse quella come data tipica di un appello, oltre che per la ragione sopra detta,

---

(1) Savioli, doc. n. CXI.

anche come protesta contro la sentenza stessa. E si concepisce anche come più tardi, volendosi negare la competenza dell' arcivescovo Ravennate a giudicare, o almeno riservare ogni eccezione in proposito, si trasportassero addirittura nel 1105 tutti gli appelli dei vescovi dell' Emilia contro l' arcivescovo di Ravenna.

Questa alterazione per altro ha un riscontro preciso in un' altra, che già il Thaner (1) vide essere in rapporto colla contesa tra i vescovi di Bologna e Modena. Il canone 6 della q. 3 C. XVI di Graziano, appartiene al concilio di Siviglia dell' anno 619; e le collezioni anteriori a quella di Graziano, come può vedersi dalla edizione del Friedberg a pag. 790, lo dicono appunto estratto dal II concilio Ispalense. Invece nei mss. del Decreto esso è attribuito a papa Innocenzo: e là dove maestro Rolando (a pag. 49), dopo avere menzionata la lite tra i due vescovadi, soggiunge: « Praesenti ergo Innocentii decreto constat fore sancitum » io sospetto, che debba leggersi *Praesentis*, per affermare che il papa in discorso era proprio Innocenzo II allora vivente: giacchè non saprei perchè Rolando dovesse chiamare *presente* questo decreto, a differenza di tutti gli altri da esso citati. Ora si capisce che poichè su di esso dovevano già aver fondato i Bolognesi le loro pretese, per accrescerne l'autorità l'attribuissero all' attuale pontefice: anzi, come si induce da quell' *ergo*, lo dicessero promulgato proprio in occasione della loro lite coi Modenesi. Siccome per altro è impossibile attribuire a Graziano questa ciurmeria, e siccome l'*Unde Innocentius papa ait* trovasi in tutti i mss. del Decreto, bisogna dire che essa sia opera, non già del copista che appose per primo alla formula di Graziano la data *pridie kal. Magi a. MCXLI feria IV* nell' archetipo di tutti i nostri mss., ma piuttosto di quello stesso maestro o causidico che riapparve poi in iscena per sostituire la data del 1105 a quella del 1141.

Resta incerto, come ho detto, se i mss. che hanno

---

(1) *Summa magistri Rolandi,* pag. XXVIII.

la data del MCLXI, come già quello di Giovanni Teutonico, derivino da uno, di cui l'autore abbia per negligenza o a bella posta alterata l'altra del 1141, trovata nel suo originale. Io credo di sì, perchè questi mss. contengono anche la sostituzione della indizione IV alla feria IV [1]: sostituzione, che fu fatta da un secondo copista, il quale voleva proprio fissare la data dell'anno 1141, durante il quale correva quella indizione.

Ma dopo di esso venne un terzo, il quale considerando che nel 1141 Adelmo non viveva più, e applicando un canone di critica al quale anche noi spesso ricorriamo, andò a cercare un altro anno, nel quale Gualterio e Adelmo avessero convissuto, e durante il quale corresse la indizione quarta: e naturalmente risalì al MCXXVI. Questa data si trova nel ms. Vaticano 4997, e fu accettata dal Saccani nella citata *Cronotassi dei vescovi di Reggio* per la ragione istessa, che ne determinò la creazione. E, alterata poi per errore da nuovi copisti, diede origine a quelle del MCXXVII, MCXXVIII, e coll'aggiunta di un X, MCXXXVII, ed altre ancora, che si trovano in una terza classe di mss.

Ed è poi appena necessario notare, che queste date dei mss., come quelle sbagliate dei cronisti, furono l'unica base di quelle affermazioni degli storici dei secoli passati sul principio della composizione del Decreto. Così il Doujat [2]

---

(1) Non è dubbio che il testo originario menzionasse la *feria*, e non l'indizione. La formula, come dice Uguccione, era nata dalla consuetudine, cioè dalla pratica giornaliera. Ora questa dimostrava, che negli atti giudiziari era molto più importante determinare bene il giorno, da cui dipendeva, ad esempio, la ricevibilità di un appello, che l'anno: non già perchè anche questo non influisse sulla medesima, ma perchè più difficilmente poteva essere controverso. Per questo anche oggi un usciere, nella relazione della notifica di un atto, dimentica talvolta di notare l'anno, ma non mai il giorno della medesima: anzi egli suole cominciare colle parole *questo giorno di*. E noi riporteremo dal ms. cassinese un *libellus accusalionis,* dove manca l'anno di pontificato di Eugenio III, manca il mese, ma che incomincia appunto con *feria III*.

(2) *Hist. du droit can.* p. II, c. 1.

scrisse che questo era stato cominciato nel 1127, certo a cagione dei mss. che hanno questa data nella formula: come il Muratori (1) affermò che Graziano assunse nel 1130 l' incarico di scrivere il Decreto, che poi pubblicò nel 1151, per conciliare le affermazioni di Roberto di Torigny e di Martin Polono.

Io invece dalla formula induco soltanto, che il Decreto trovavasi ancora nelle mani di Graziano tra il febbraio e il marzo del 1140. Perchè solo nel momento in cui l' arcivescovo di Ravenna, certo per affermare solennemente i suoi diritti metropolitani, si trovava in Reggio a rendere sentenze; come l' anno dopo fece in Parma, in Modena, e di nuovo in Reggio; capisco come Graziano andasse a cercare là l'esempio di un atto d' appello. Il 30 aprile del 1141 invece un amanuense apponeva a questo la data esattissima di *pridie kalendas magi, feria IIII;* non già perchè avesse fatti studii di cronologia retrospettiva, più difficili allora che adesso, ma perchè in quel giorno trascriveva proprio la questione VI della causa II. Ma altri prima di lui o prevedendo, o sapendo con certezza, che Gualtiero avrebbe anche decisa la causa tra i Bolognesi e i Modenesi, aveva già mutata l' intestazione del canone che vi si riferiva. È dunque quasi necessario il supporre, che nel corso dell' anno 1140 il Decreto fosse uscito dalle mani del suo autore.

E maestro Rolando, poco dopo pubblicato il Decreto, nello *Stroma* attinto dal medesimo, e che in parte riproduce lo schema, in parte un compendio di esso, amplia la trattazione teorica di Graziano relativa a quella controversia (2), trasformandola in una specie di voto legale per la causa tra i due vescovadi, e la controversia stessa configura come *caso* al Decreto. Ora il Thaner, che per primo ha visto questo, ritiene l' opera di maestro Rolando anteriore all' anno 1150, nel quale, al più tardi, la lite fu decisa di nuovo da Mosè, successore di Gualtiero, certo in seguito all' appello portato alla Santa Sede contro la sentenza di quello: io ritengo che non sia posteriore di un anno alla sentenza di Gualtiero.

---

(1) *Ant. it. diss.* 44.

(2) *Summa magistri Rolandi*, ed. Thaner, pag. 48 e segg.

Vero è che questa faccenda dello *Stroma*, è tutta incerta ed oscura. È dubbio se autore di esso sia stato Alessandro III, come ordinariamente si crede (¹), o non piuttosto quel maestro Rolando, d'altronde ignoto, che figura in un placito bolognese del 1154 (Savioli, doc. n. CLI) insieme coi quattro dottori: ciò che può avere influenza nella nostra questione solo in quanto sia vero, che Rolando Bandinelli nel 1141 fosse canonico a Pisa, come vuole il Grandi (²). È dubbio anche se maestro Rolando parteggiasse per Bologna, come crede il Thaner, o contro di essa, come vuole il Cassani, che lo suppone costretto ad andarsene a Pisa dal

(¹) L'argomento più forte, recato a sostegno di questa opinione, dal Thaner (pref. cit. a pagina XXV e segg.): che cioè a dire nella causa XXX q. 3 e in una decretale di Alessandro III (c. IX, 4, 11) si trovino lo stesso errore cronologico e la stessa argomentazione sbagliata, non è decisivo, perchè si vedono nel medio evo riprodotti meccanicamente e ripetutamente errori di fatto ed errori di ragionamento, sopratutto se banditi dalla cattedra. Può dunque uno scolaro di maestro Rolando essere entrato nella cancelleria pontificia, ed avere nella compilazione di quella decretale copiato il maestro: se pure questo non fu fatto dallo stesso Alessandro III. La testimonianza poi addotta dallo Schulte (op. cit. pag. 116), che un pontefice di nome Alessandro svolgesse la dottrina dei gradi di parentela come Rolando nella sua *Somma*, non ha valore, perchè si riferisce ad Alessandro II. Invece contro la identità di Rolando Bandinelli e dell' autore dello *Stroma* sta il fatto, che nessuno dei canonisti che poi citarono l'opera, e che avevano interesse di rilevare, che essa era fattura di un papa così insigne, ne dicono niente. E questo vale sopratutto per Stefano di Tournay, contemporaneo di Alessandro III, e di cui il Thaner (pref. pag. XLVII) riporta ben dodici citazioni di maestro Rolando. E non si capisce poi assolutamente, come Uguccione, canonista, non abbia, parlando del Decreto, detto che esso fu composto *residente in cathedra magistrali magistro Rolando, qui postmodum fuit papa Alexander III:* o almeno accennato, che questi aveva compendiato il Decreto, o si era anche occupato di diritto canonico. Invece si direbbe che Uguccione mettesse un certo studio nel contrapporre l'insegnamento, interamente teologico, di Alessandro III, a quello giuridico di Iacopo. E quindi bisognerebbe supporre che a Bologna si fosse soppressa la memoria del vero autore dello *Stroma*, per la sua attitudine nella nota lite. Ma la cosa rimane assai incerta.

(²) Cfr. Cassani, *Dell' antico studio di Bologna*, a pag. 168, n. 1.

risentimento dei Bolognesi: ed è dubbio anche perchè, a mio avviso, il testo dello *Stroma* patì alterazioni maggiori che quello del *Decreto* per questa malaugurata lite (1).

Io credo tuttavia, che considerando le cose più da vicino che non si sia fatto sin qui, si possa arrivare a risultati positivi, se non certi, almeno probabili.

La sentenza di Gualtiero dimostra, che la lite fra le due pievi si aggirava e intorno alla nuova chiesa di Gozzano, costruita dal vescovo modenese Ribaldo in onore di San Geminiano, e intorno alla vecchia. Sulla nuova fu deciso nel 1141 a favore dell' arciprete di Ciano, cioè dei Modenesi: perchè fu stabilito coll' audizione di dodici testimoni, che il territorio sul quale essa era sorta, apparteneva a quella pieve. Ma sulla vecchia Gualtiero pronunziava così:

« De sententia autem, quam de veteri dedimus, quia appellatione Mutinensis ecclesie suspensam fore accepimus, sic statuimus: ut si archipresbiter Montisbellii infra hunc annum ad nos venerit ad infringendam appellationem Mutinensis ecclesie, et legitime paratus fuerit [iustitiam facere], premissa tam[en] legitima satisfactione tam de ecclesie combustione quam rapinarum et altaris violatione, audiatur: alioquin, expleto anno, perpetuo taceat, et eandem veterem ecclesiam, sicut novam plebi Ciliani pertinere iudicamus ».

Ora non si è visto, che se maestro Rolando nel caso

---

(1) Ad esempio il passo che si trova a pag. 40 « Si vero infra metas tricennalis temporis, idest antequam XXX annorum impleatur praescriptio, etiam extra alienos terminos, idest in propria diocesi: siquidem, quae meis terminis concluduntur, extra alienos esse cernuntur; reperitur iniusta retentio basilicae (Bononiensis basilicae) Mutinensis, iuri repetentis episcopi, idest Mutinensis, sine mora restituetur » colla fine del citato canone 3 della quest. III, c. XVI: « Si vero infra metas tricennalis temporis extra alienos terminos basilicae reperitur iniusta retentio, sine mora restituetur », si acquista la convinzione che le due parole, che io ho poste tra parentesi, erano estranee al testo primitivo. Per altro vi fu chi nel margine di esso le scrisse per sostituirle alle altre *basilicae Mutinensis:* e vi fu dopo chi accolse l'aggiunta marginale nel testo, il quale così non ha più senso di sorta.

formato sotto la questione iv della causa XVI si occupa solo della prima controversia, in tutta la questione VI tratta della seconda, quando dice:

« Ecce ostensum est quod, si episcopus Bononiensis ecclesiam per episcopum Mutinensem detentam sua et non iudicis auctoritate invaserit, quamvis eam suo iuri competere non dubitaret, cadit a causa. Sed cum filii tenebrarum sapientiores sint filiis lucis in generatione sua, contingere possit, ut invasor episcopus literas a primate, perpetuo possidendi quod usurpavit, impetraverit.... Sed sive habeat litteras qui usurpavit retinendi sive non habeat, iudex, qui debet cognoscere de causa, conveniat eum qui tenet, cui scilicet restitutum est quod violenter fuerat usurpatum, et eius literas, idest probationes, accipiat, ut appareat eum, cui facta est restitutio, pacifice tenuisse ecclesiam antequam, per Bononiensem scilicet, usurparetur. Si autem ille, scilicet Bononiensis, quaestionem retulerit aliam, de aliis scilicet negotiis, per episcopos iudices causa finiatur: episcopos dico iudices, (sive) quos primas eis dederit; sive per vicinos episcopos causa finiatur ».

E veramente dalla sentenza di Gualtiero appare che la vecchia chiesa, già posseduta dal vescovo di Modena, era stata aggiudicata a quello di Bologna, e il Modenese aveva perciò appellato. Pendente l'appello, il Bolognese aveva invasa violentemente la chiesa; e forse avvertito dai suoi consultori che così era decaduto dal suo diritto, prima di restituirla, l'aveva incendiata, spogliata, e violato l'altare: ciò che doveva aver indotto il vescovo di Modena a costruirne una nuova, e ad intitolarla al patrono della sua città. Ora Gualtiero stabiliva che, se entro un anno l'arciprete di Monteveglio non avesse data soddisfazione per le violenze commesse, e poi presentate le sue ragioni contro il vescovo di Modena appellante, la vecchia chiesa sarebbe rimasta a quest' ultimo.

Ora è questa l'ipotesi da cui parte maestro Rolando: solo può restare incerto, se la lettera che il vescovo di Bologna aveva ottenuta dal primate per la vecchia chiesa fosse la prima sentenza, ovvero un atto diverso e posteriore.

Ma in ogni modo sembra sicuro che Rolando scrivesse prima che l' arciprete di Monteveglio comparisse davanti a Gualtiero per impugnare l' appello del vescovo di Modena: e quindi entro l' anno dalla sentenza di Gualtiero. Diffatti egli si cura innanzi tutto di fissare le norme preliminari, secondo le quali questo giudizio deve svolgersi. E poichè ormai era stato deciso che la chiesa si trovava *entro il limite* del vescovado modenese, e quindi, secondo il canone attribuito ad Innocenzo II, si doveva unicamente stabilire, se il vescovo di Modena l' avesse posseduta prima della invasione bolognese, e si potesse così escludere la prescrizione trentennale affacciata da quest' ultimo a suo favore; e per di più vedere, se il vescovo di Bologna a cagione della sua violenza *a causa cecidisset;* maestro Rolando si occupa di una eccezione pregiudiziale, opposta dal vescovo di Bologna, e fondata sulla lettera del metropolita, che gli aggiudicava per sempre la chiesa in questione. E quando dice, che il giudice che deve conoscere della causa, sia che esista, sia che non esista codesta lettera, deve chiamare colui al quale la restituzione fu fatta, perchè appaia che egli tenne pacificamente la chiesa avanti la invasione bolognese; è chiaro che la causa non è ancora cominciata. E allorchè soggiunge, che se il vescovo di Bologna vuol tirar fuori altre questioni, queste debbono essere decise da altri vescovi nominati dal primate, o dai vescovi vicini, si vede che ha proprio di mira lo stato attuale della questione, e non la sua essenza giuridica.

Si direbbe dunque assolutamente che lo *Stroma* fosse nato tra il 27 aprile 1141 e il 27 aprile 1142 (1), forse anche nella città di Modena dove maestro Rollando potrebbe esser passato ad insegnare: e della quale egli abbracciò la causa con tanto calore, da considerare i Bolognesi come figli delle

(1) Questo corrisponderebbe alle idee del Denifle, il quale dice lo *Stroma* anteriore alle *Sentenze* di maestro Rolando, e queste crede sorte nel 1142. Cfr. *Archiv für Kirch. gesch des M. A.* vol. I, pag. 603 e segg.

tenebre, più sapienti dei figli della luce, che sarebbero i Modenesi.

Ad ogni modo questo è certissimo: che, appena pubblicato, il Decreto ricevette una elaborazione da parte degli altri dottori Bolognesi, e si diffuse fuori di Bologna con una incredibile rapidità, per opera sopratutto degli scolari, che erano venuti ad udire il successore di Guarnerio.

II.

Dal fin qui detto appare che, a favore della promulgazione del Decreto nel 1150 non si potè portare altra prova che la notizia di Giovanni Teutonico: la quale, considerata per sè, ha minor valore dell' altra più antica di Roberto di Torigny, che lo fa sorgere nel 1130.

Vero è che qualcuno si richiamò già al c. 8 della q. 6, C. XXXV, formato da una decretale diretta da Innocenzo II ad Ottone vescovo di Lucca, si credè nel 1142: ma ormai fu riconosciuto (cfr. Jaffè, n. 8316) che non vi è ragione di attribuire a quest' anno anzichè al 1138 o al 1139 quella disposizione. E sta invece in fatto, che mancano nel Decreto tutte le decretali, non pur diEugenio III e di Celestino II, ma anche le altre di Innocenzo II certamente posteriori al 1139; il che sarebbe inesplicabile in un' opera destinata a rappresentare il diritto attuale, se essa non fosse stata composta prima di quelle.

Invece si portarono molti fatti per stabilire che il Decreto dovè esistere necessariamente avanti il 1150. Così il Fournier riuscì a provare, che esso è anteriore alle Sentenze di Pietro Lombardo, e al trattato *de ordine canonicorum* di Anselmo di Havelberg, sorti intorno allo stesso anno 1150. Ma sopratutto il Thaner dimostrò, a parer mio in modo concludente, che dal 6 Marzo 1144 in poi incomincia a trovarsi nelle bolle pontificie la formula *salva sedis apostolicae auctoritate* nella significazione generale ed astratta, in cui la prende Graziano nella C. XXV, q. 1., e nella quale più tardi sempre fu adoperata.

Ma prescindendo da questi argomenti, che lasciano sempre

luogo a dispute, altri se ne possono invocare, parmi, di tutt' altr' indole, e assai più conclusivi.

Il Patetta osservò già (1), che nel codice parigino 3876, scritto durante il pontificato di Innocenzo II, e precisamente nel 7.° anno di regno di Luigi VII, in Francia, e quindi fra il 1143 e il 1144; codice, di cui il vaticano 5714 è una copia; sono citate nella glossa alle *Exceptiones legum Romanorum Petri*, le *Exceptiones decretorum Gratiani* (2). Il Decreto era dunque fra gli anni 1143 e 1144 conosciuto da un certo tempo anche in Francia, se già se n' erano fatti *Estratti*, e questi si adoperavano per la interpretazione delle leggi romane nella scuola.

Io, poi, nel codice Vaticano 3845, ho trovata una curiosa prova della esistenza del Decreto avanti il pontificato di Lucio II. Questo codice contiene la Lombarda trascritta, credo, a Bologna, o ad ogni modo copiata da un codice bolognese nella prima metà del secolo XII, con numerose glosse, tutte di una mano. A c. 109 di fronte alla legge « Ut infantule (*vulg.* infantilis) etatis puelle non velentur, antequam ille eligere sciant quod velint, salva canonica auctoritate », sono riportati questi versi :

O Gerarde cardinalis,
Summe pater spiritalis
Hoc habetur in Decretis, (3)
Ut puella[m] non veletis
Ante annos quinquaginta,
Vel ad minus quadraginta.

Non è dubbio, che l' autore di essi pensasse ai due canoni 13 e 14 della q. I, C. XX del Decreto di Graziano, contenenti queste disposizioni :

---

(1) Nella *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, an. 1892, p. 318.

(2) Fatte conoscere dallo Schulte nei *Sitzungsber. der kais. Akad. in Wien, hist. phil. Cl.*, vol. 67.

(3) Quantunque possa ammettersi collo Schulte, che il titolo dato da Graziano all'opera sua sia *Concordia discordantium canonum* è certissimo che la denominazione di essa, unicamente adoperata nella pratica e nella scuola, fu quella di *Decreta*. (Conf. Savigny, *Stor. del dir. rom.* lib. III, § 190, n. a.

« Nullam.... fraternitas tua, nisi sexagenariam virginem.... velare permittet ».

« Sanctimoniales ante annum quadragesimum non velentur ».

Per altro, o il poeta aveva scritto nel penultimo verso VI^{ta}, e il copista lesse *quinquaginta* invece di *sexaginta;* oppure, citando a memoria il Decreto, il poeta stesso si era sbagliato. Ma comunque sia di questo, è certo che, quando egli componeva i suoi versi, *il Decreto era già uscito.*

Ora il personaggio a cui essi sono diretti, altri non può essere che quel Gerardo dei Caccianemici, che abbiamo già sopra incontrato. E si capisce, che un Bolognese, per orgoglio cittadino, lo appellasse *sommo padre spirituale,* anche quando era semplice *cardinale.* È dunque certo, che il Decreto è sorto avanti il pontificato di Lucio II. Ma il modo con cui lo si invoca rivolgendosi a lui ancora cardinale, dimostra che alla sua autorità egli, come tutti gli altri, già si inchinava. E lascia supporre, che alla rapida diffusione di quello abbia contribuito la elevazione di esso Gerardo al papato.

E forse da un manoscritto del Decreto portato a Roma, se non da Lucio II, da qualche Bolognese addetto alla sua curia, derivò il cassinese 64, che, secondo me, è il più antico a noi pervenuto, e che sorse poco dopo la morte dello stesso Lucio.

Di questo ms. nessun canonista si è ancora occupato: e quindi per la notizia di esso io rimando al tom. II, pag. 170 e segg., della *Bibliotheca Casinensis:* avvertendo che la descrizione ivi contenuta ha bisogno di essere e completata e corretta.

Il ms. è composto di quaderni di otto carte: soltanto il primo e l' ultimo sembra che ne avessero dodici, delle quali le due interne furono sin da principio destinate ad esser recise, e le due esterne a rimanere bianche, e a servire di guardia alle altre: ma più tardi la seconda e la penultima furono riempite; e piú tardi ancora la prima e l' ultima divelte.

Il ms. fu certamente copiato a Montecassino da un monaco. È tutto di una mano dal principio alla fine: fuori

delle pagg. 475-480, e 483-484, che sono di un carattere diverso; il quale riapparve nelle pagg. 1 e 2 allorchè, terminato di trascrivere il Decreto, si credè utile di premettervi, togliendolo da un nuovo codice di esso pervenuto al monastero, quell' indice o sommario della prima parte del Decreto che fu stampato nel vol. cit. della *Bibl. Cas.* a pagg. 171 e 172. Questo per altro occupa la seconda pagina: giacchè la prima contiene quella specie di catalogo metrico dei pontefici romani, che fu pubblicato per la prima volla dal Panvinio nelle annotazioni al Platina, sotto la vita di Alessandro III, (a pag. 207), col titolo: *Nicolai Maniacutii, canonici Regularis Lateranensis ordinis S. Augustini, versus de romanis pontificibus ad Alexandrum III;* e furono poi riprodotti dal Papebrochio (*Aa SS. mai,* vol. II, pag. 27), dall' Eccardo (*Corp. Hist. M. Ae.* vol. II, pag. 12), e ultimamente nei *Monumenta Germaniae Hist.* (Ss. XXVIII, pag. 529 e 530): in una redazione unica fino a Lucio II, e multiforme dopo questo pontefice. Ora dal nostro furono scritti di seguito i versi fino ai due:

Lucius hinc, mundi cupiens obsistere morbis,
Est raptus, tali quia dignus non erat orbe.

Ma più tardi furono aggiunti da altra mano questi altri:

Tertius Eugenius, qui nunc prelatus habetur,
Donec vult, vivat; demum super astra levetur.
Quartus Anastasius post ecclesiam viduavit,
Quam sibi mox copulans, Adrianus clarificavit.

E più tardi ancora questi altri:

Hinc, licet invitum, papali sede potitum,
Scimus Alexandrum per secula commemorandum (1).

I quali si trovano tutti nel codice lateranense edito dal Panvinio, e devono quindi essere dell' autore dei primi:

---

(1) Cfr. il citato volume della *Bibl. Cas.*, a pag. 12 dello *Spicilegium*, dove i versi stessi furono riprodotti.

mentre invece nel ms. inglese, pubblicato dal Liebermann nei *Mon. Gen.*, i versi che si riferiscono ad Eugenio III, Anastasio IV, Adriano IV ed Alessandro III sono tutt' altri (1).

Ora, par certo che la copia cassinese del catalogo e quindi anche quella del Decreto, fosse posteriore di poco alla morte di Lucio II, e sorgesse quando non era ancora conosciuto il distico del canonico Lateranese su Eugenio III: distico che pur dev' essere stato composto nel principio del pontificato di quest' ultimo, poichè contiene un semplice augurio di lunga vita. Non è dunque audacia il supporre, che il Decreto sia stato trascritto a Montecassino nell' anno 1146.

E questo è confermato dalla circostanza, che negli spazii del ms. rimasti vuoti a pagg. 480 e 482 furono inseriti poco più tardi e da mano contemporanea i canoni del concilio di Reims del 1148, con questa intestazione: *Hec sunt decreta Eugenii III constituta in concilio Remis habito quingentorum fere patrum.* Essi furono già pubblicati sulla copia autografa di un codice posseduto dal Sirmondo e che pare non esistere più (2). E perciò il nostro esemplare, che io credo sorto appena finito il concilio, ha un grande valore. Esso ci dà la notizia, che al concilio intervennero quasi 500 padri: ciò che spiega, come questo sia stato considerato come un *concilio generale*, e come, secondo ogni probabilità, l'abbate di Montecassino vi abbia assistito; e, tornato a casa, ne abbia fatti inserire i canoni nel *Corpo dei Decreti* di Graziano, proprio col nome di *decreta.*

Più antico del cassinese doveva poi essere il ms., probabilmente bolognese, onde questo derivò: e un po' più recente, ma ancora del tempo di Eugenio III, l' altro, sempre bolognese, onde fu trascritto il citato sommario, e furono tolte, cred' io, almeno per la massima parte, le aggiunte marginali del ms. cassinese.

---

(1) Essi suonano così:

Tercius Eugenius Anastasiusque secuntur,
Tunc Adrianus Alexanderque leguntur.

(2) Cfr. Mansi, vol. XX, p. 711: Hefele, *Conciliengeschichte*, vol. V, p. 313.

E veramente queste aggiunte, in parte, sono opera di un contemporaneo, che riparò alle omissioni del primo scrittore: per esempio, quando a pag. 230 copiò il can. 7 della causa VIII, q. 1; ma in generale sono posteriori, e sono scritte per lo più dalla mano di colui che, aveva anche trascritto il sommario.

A pag. 195 trovasi questa:

« Libellus accusationis. Eug. pp., feria III, aput N. archiepiscopum Iohannes presbiter professus est Hermannum episcopum Constantiensem lege canonum de symonia reum deferre, quod dicit eum cum N. diacono Turricensi domo N. Rufi, mense aprili, pape Lucii anno I, commisisse symoniam. Ego N. presbyter profiteor me huius libelli auctorem ».

A pag. 333 poi trovasi, in una forma alquanto diversa da quella altrimenti pervenutaci, una decretale di anno ignoto di Eugenio III (Jaffè, n. 9654), in aggiunta alla q. I della causa XXII:

De prestando iuramento calumpnie.

« Eugenius III Ardicioni Romane ecclesie subdiacono. Litteras dilectionis tue benigne recepimus, in quibus utrum in causa illa, que inter venerabilem fratrem nostrum G. Bononiensem episcopum et dilectum filium nostrum N. Paduanum abbatem sub vestro examine agitatur, iuramentum calumpnie prestari conveniat, requisistis. Sane Romana ecclesia in his causis in quibus de decimis, ecclesiis, et rebus spiritualibus tantum agitur, iuramentum calumpnie nec dare nec recipere consuevit eo, quod huiusmodi cause non ex legum districtione, sed ex canonum equitate finem debitum sorciuntur: canones autem iuramentum calumpnie nulli prorsus indicunt. Unde contentione de iuramento prestando dimissa, ad anteriora tua discretio procedat ».

A cui tiene dietro, sotto la rubrica: *Item Honorius papa de eodem*, la nota decretale *Inherentes vestigiis*, colla quale Onorio II confermò la costituzione riminese di Enrico III (Jaffè n. 7401).

A noi dunque fu così tramandato il contenuto di due antichissimi mss. bolognesi, dei quali l' uno aveva il Decreto, se non nella primitiva, certo in una forma molto vicina a quella: il secondo offriva una ampliazione del medesimo.

Il più recente differiva dal più antico sopratutto pel ricordato sommario della prima parte del Decreto, che fu riprodotto nella *Bibliotheca Casinensis:* il più antico per altro conteneva già in principio di ciascuna causa gli argomenti delle singole questioni, anch' essi riportati dagli editori della *Bibliotheca*. Ora questo riesce interessante, quando si considera che lo *Stroma* ha la semplice indicazione del contenuto delle 101 distinzioni, e una esposizione relativamente ampia delle 36 cause del *Decreto*. Il che dimostra che, appena questo fu pubblicato, destò assai maggiore interesse la seconda che la prima parte di esso: e questo certamente perchè le cause non rappresentavano già, come si crede comunemente, casi giuridici immaginarii, ma sibbene questioni che si agitavano nella vita reale. E le notizie, che abbiamo sulla lite tra Bolognesi e Modenesi per le chiese di Gozzano, messe in relazione colla causa XVI, ci dimostrano l' importanza pratica del Decreto, e ci spiegano la rapidissima diffusione del medesimo.

Nel sommario cassinese della prima parte non si accenna ancora alla divisione di esso in distinzioni: ma questa si trova già nella copia del Decreto derivata dal primo ms. bolognese, ed io mi riservo di tornar sulla questione, se debba attribuirsi a Graziano o a Paucapalea.

Intanto osservo, che il ms. cassinese è assai più vicino all' originale che quello di Darmstadt, il quale servì di base all'edizione del Friedberg: come può vedersi a pag. XCV della prefazione a questa premessa. Vi manca, come in questo, la distinzione LXXIII, che si ritiene opera di Paucapalea: ma mentre nel codice di Darmstadt sono già inserite alcune *paleae*, nel nostro, almeno per quanto ho potuto verificare, non ce n' è ancora nessuna: e ciò che è più, qualche canone, che anche il Friedberg attribuisce a Graziano, come il 3° della dist. LXXXVIII, manca nel nostro, perchè dev' essere una *palea*.

Invece tra le aggiunte marginali, derivate dal secondo ms. bolognese, trovasi e la ricordata distinzione LXXIII, e qualcuna delle *palee*, che poi furono inserite nel Decreto: ma ce ne sono anche altre, che nel Decreto non entrarono mai.

Perciò si dee dire, che qui abbiamo una elaborazione del Decreto, diversa almeno dalla definitiva di *Paucapalea.*

Ma ciò che rende anche più interessante il nostro ms. sono le glosse, che esso contiene. Alcune contengono allegazioni di passi del diritto romano, ovvero definizioni o spiegazioni del testo. Ma esse sono di gran lunga le meno numerose. Le altre invece, che sono le più, si riducono a due categorie ben determinate e distinte: perchè le une sono richiami a luoghi paralleli, posteriori od anteriori, del Decreto stesso: ed alcune di esse, sopratutto se scritte in rosso, sembrano derivare dal primo ms. bolognese; mentre la maggior parte, scritte in nero, vengono dal secondo. Esse hanno questa forma: ad es. di fronte alla Dist. V, c. 4.:

« I(nfra) c. (X)V. q. I. Si concupisc ».

od alla causa XI, q. II, c. 21:

« S(upra) dist. XLV sed illud ».

Qualche volta, ma più di rado, fanno rilevare una antinomia, e la risolvono in questa forma. Es. a pag. 436:

« Supra est q. I. Publico (?) contra. Solutio. Eadem forma tamen viro et mulieri quod admittitur causa fornicationis: non est eadem quod ad legum inscriptionem sive accusationem. Nam inscribere femine nequeunt, licet de coniugio violato conqueri possunt ».

Queste, secondo la *Somma di Bamberga* citata dal Maassen nella ricordata dissertazione su Paucapelea (a pag. 465), dovrebbero attribuirsi, almeno in parte, a questo canonista, il quale « concordantias atque contrarietates notavit in margine sic: infra, supra, tali causa vel distinctione ».

Accanto ad esse, per altro, sta tutta una famiglia di glosse, da nessuno ancora osservate, che in genere sono scritte in diverse linee che vanno sempre più stringendosi, così da formare un triangolo col vertice in basso terminato colle lettere *Y* o *I* o *I* con un punto sopra, ovvero con una semplice lineetta verticale col punto; glosse che hanno una particolare struttura, assolutamente rudimentale. Talvolta cominciano con un *Nota.* Es. a pag. 119:

« Nota episcopum non debere evocari iudicari; »

Ma più spesso questo si sottintende, e il verbo è ugualmente all' infinito. Ess.:

A pag. 127:

« Presbiteros crismate in fonte iniungere posse *y* ».

A pag. 41:

« Subdiaconos in sacris gradibus positos *i* ».

Qualche altra si è soltanto indicato il contenuto di un canone, come a pag. 30:

« De illis qui probare et improbare debent *j* ».

Queste glosse hanno un' importanza speciale, perchè se ne trovano di simili, sia per la struttura esterna sia per l' interna, nei mss. più antichi delle fonti romane, e sopratutto poi in quasi tutti quelli della Lombarda. Ora io avendo osservata in esse la sigla, che si considerò sempre come quella di Guarnerio, credei già, or son molti anni, di aver trovato nei ms. della Lombarda glosse del grande maestro: ma il Besta (1) espresse il sospetto, che si trattasse semplicemente di chiose terminate, per ornamento, con un ghirigoro: e questa opinione fu accettata anche dal Neumeyer (2).

Ora io, dopo avere esaminato di nuovo parecchi mss. della Lombarda, sono arrivato a questa conclusione, a cui ho già accennato nel mio *Studio di Bologna*, e che presto svilupperò altrove. Quest' *Y* o *I* in origine significò a Ravenna *Interpretatio*, e si aggiunse a tutte le glosse per contrassegnarle come tali. E così accadde anche a Bologna nei primordi della scuola; ma quando pel numero cresciuto dei glossatori, e per lo sviluppo della loro individualità, invalse l' uso di designare le glosse con una sigla, quest' *Y* fu prima creduta la sigla di un ignoto, e poi quella del fondatore della scuola, di cui il nome finì così col mutarsi da *Guarnerio* in *Irnerio:* appellazione quest' ultima, che bisogna una volta per sempre rigettare.

Ma l' analogia completa delle glosse della Lombarda, e del nostro ms.; sia di quelle che contengono semplici richiami ad altri luoghi del testo, sia di quelle che costitui-

---

(1) *L' opera d' Irnerio,* I, 110.

(2) *Die gemeinrechtliche Entwickelung des internationalen Privat- und Strafrechts bis Bartolus* (Monaco 1901) a pag. 72, n. 2.

tuiscono semplici indicazioni del contenuto di una disposizione: e il fatto che nella Lombarda ormai l' *i* o l' *y* è veramente degenerata in un segno grafico, e nel nostro ms. invece la degenerazione è appena visibile in alcune glosse piú tarde, come è la prima sopra riportata, mentre nelle altre la forma di lettera del segno finale è ancora spiccatissima: non lascia dubbio su questo sviluppo. Resta invece da stabilire con certezza, se veramente le glosse segnate *Y* o *I* cominciarono a Ravenna, come io supposi, o altrove, ed anche in Bologna stessa.

Nel primo caso si dovrebbe affermare che a Bologna le tradizioni dello studio, non solo del diritto romano, ma anche del diritto longobardo, e del diritto canonico ci riconducono a Ravenna. E per questo dal nome di Burcardo, autore del testo di diritto canonico adoprato a Ravenna, sarebbero stati a Bologna chiamati *broccarda* o *broccardica* i detti di scuola.

Ma forse una concezione ravennate, trasportata a Bologna, ha ispirata la miniatura colla quale incomincia il nostro codice. Credere che questa potesse risalire al tempo di Carlo d' Angiò, fu un grave errore di chi lo descrisse nella *Bibliotheca Casinensis:* giacchè essa è invece contemporanea del ms., e vi si trova, nell' ornamentazione della lettera *H,* un nodo che s' incontra già nelle miniature cassinesi del secolo XI. E ciò non ostante è certo che essa non fu una creazione del monaco, che trascrisse il Decreto, ma fu tolta dal ms. bolognese dal quale egli lo prese.

Essa è formata da due diverse rappresentazioni: quella del Salvatore, il quale porge a due persone un rotolo che si svolge, e dove è scritto *Ius naturale:* e quella dell' imperatore che porge ad altre due, di cui una pileata, un altro rotolo dove è scritto *Mos et ius iustinianum.* Ma l' imperatore non è certo Giustiniano, ma sibbene quello dei suoi successori, che allora reggeva il *sacro romano impero.*

Ora non è dubbio che il concetto delle due rappresentazioni s' ispiri a quello svolto da Graziano nel principio dell' opera sua. Il genere umano è retto dal diritto naturale, dal costume, e dal diritto civile: e il diritto naturale è quello che è scritto nella Legge e nell' Evangelo. Si capisce

dunque, come il Salvatore consegni agli uomini un rotolo scritto, dove si contiene il diritto naturale. Ma quando un imperatore, che dev' essere stato in origine Enrico IV od Enrico V, rimette ad un uomo di legge il rotolo contenente e la consuetudine scritta e il diritto giustinianeo: allora questo rispecchia la concezione, in parte combattuta da Guarnerio nelle sue Questioni [1], e che dev' essere stata propria della scuola Ravennate: per la quale gl' imperatori tedeschi non mutavano il diritto, ma si restringevano a riconoscere, da un lato la consuetudine; ciò che era un portato del feudalesimo; dall' altro il diritto giustinianeo, ciò che era un portato della scuola Ravennate.

Molto più importante sarebbe stabilire se sulla composizione stessa del Decreto abbia influito la letteratura giuridica ravennate del secolo XI: che purtroppo fu in gran parte distrutta. La cosa non è probabile. Interessante è a questo riguardo il confronto dei can. 22 e 23 della dist. LXIII colla *Hystoria Karoli magni*, e i cosiddetti privilegii *maius* e *minus* di Leone VIII, ristampati ora nei *Mon. Germ. Leg.* IV, 1 a pagg. 659 e segg. Queste ultime sono falsificazioni ravennati della fine del secolo XI; ma sono una ampliazione di falsificazioni più antiche, anch' esse ravennati, che compaiono nel Decreto nella loro forma primitiva. Non si sa bene donde Graziano le togliesse: la prima si credè, ma a torto, da Sigeberto Gemblacense, la seconda da Ivone di Chartres. Ma in ogni modo si vede che egli, come del resto è naturale, non tenne alcun conto di quel genere di letteratura, che andava a Ravenna per la maggiore al tempo dello scisma.

---

[1] Ed. Fitting, pag. 59 « Provehi quidem ius in melius potest, tam adiectione quam correctione. Set quis corrigere valet vel supplere eam rem quam non percepit? Reges quidem Transalpini potestatem sumpsere, iuris autem legumque scientiam hebere non poterant ». E nel fatto era proprio vero, che da ottant' anni almeno gli imperatori tedeschi non facevano quasi più leggi, anche perchè non sapevano farle.